

## ALLEGATO 6 AL D.M.

## Criteri per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a)

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1, lettera a) del presente decreto, ai fini di tener conto del periodo intercorso tra la data dalla quale risulti già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi, si procede come di seguito indicato:

- a) Qualora non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo e la data di notifica dell'atto di citazione di cui alla legge 25.02.1992, n. 210, si tiene conto del giudizio di tempestività dell'istanza espresso dalla competente Commissione Medico Ospedaliera, o dall' Ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza ai sensi della legge 210/92. Nei casi in cui la domanda sia stata giudicata intempestiva, il periodo di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV si considera aggiunto a quello che intercorre tra la data della domanda e la data della notifica dell'atto di citazione.
- b) Nei casi in cui non sia stata presentata domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992, ovvero sia in fase di accertamento il riconoscimento del diritto all'indennizzo o, infine, nei casi di cui al punto a) per i quali, sulla base del verbale della CMO, del parere dell'Ufficio medico legale o della sentenza ai sensi della predetta legge, si evidenzi che il periodo che intercorre tra la piena conoscenza del danno e la domanda di indennizzo è superiore a quello di decadenza, si rimette la determinazione del periodo da aggiungere al giudizio dell'Ufficio medico legale ai soli fini transattivi.

12A07647

